

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche e Certificazione Unica

Il prossimo 16 marzo 2022, scade il termine per l'invio telematico della Certificazione Unica, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nel caso in cui la Certificazione Unica contenga solamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la relativa trasmissione telematica può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, ovvero entro il prossimo 31 ottobre 2022.

A tale obbligo sono soggette anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che nel corso dell'anno 2021 hanno corrisposto compensi previsti dall'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali, indennità, rimborsi forfettari di spesa o premi, **anche se le relative somme non superano l'importo della soglia di esenzione, pari a euro 10.000 per periodo di imposta, prevista dall'art. 69 del TUIR.**

Non vanno invece indicati gli importi erogati per i rimborsi spese documentate (quali mera restituzione delle spese sostenute) relative al vitto, alloggio ed al trasporto. Tra i rimborsi spese analitici rientra anche l'indennità chilometrica sostenuta fuori dal territorio comunale ove ha sede il sodalizio sportivo, con l'applicazione nei limiti delle tariffe ACI

In via generale la tassazione prevista per i compensi sportivi è la seguente:

- **Fino a 10.000 euro** non si applicano imposte:
- **Oltre i 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro** si applica la ritenuta del 23% a titolo d'imposta oltre alle addizionali regionali e comunali:
- **Oltre 30.658,28 euro** si applica la ritenuta del 23% a titolo di acconto oltre alle addizionali regionali e comunali.

Vale la pena sottolineare che la Certificazione degli importi erogati deve essere effettuata per "**anno solare**" quindi considerando i compensi corrisposti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, anche se molte Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche adottano il periodo di imposta per periodo sportivo "a cavallo d'anno", ad esempio 01 luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Di seguito due esempi - tra i più frequenti - di compilazione della certificazione.

Esempio 1 – sportivo dilettante che ha percepito un compenso fino a 10.000,00 euro

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1		
	N		
DATI FISCALI			
2 Anno	3 Anticipazione	4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regim e convenzionale
	<input type="checkbox"/>	2.500,00	
6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto
22	2.500,00		
10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	

Deve essere indicata al punto 1 la causale “N” e, in considerazione che il reddito è inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 69 c.2 TUIR, pari a euro 10.000, la totalità del compenso corrisposto deve essere indicata con codice “22” al punto 4. Tale importo va poi ripetuto tra le altre somme non soggette a ritenuta al punto 7.

Esempio 2 – sportivo dilettante che ha percepito un importo superiore ad euro10000,00

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		DATI FISCALI			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 N	Anno 2	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4 12.500,00	Somme non soggette a ritenuta per regim e convenzionale 5
	Codice 6 22	Altre somme non soggette a ritenuta 7 10.000,00		Imponibile 8 2.500,00	Ritenute a titolo d'acconto 9
		Ritenute a titolo d'im posta 10 575,00	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12	
		Addizionale regionale a titolo d'im posta 13 30,75	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale con unale a titolo d'acconto 15	
		Addizionale con unale a titolo d'im posta 16 10,00	Addizionale con unale sospesa 17	Imponibile anni. precedenti 18	

Deve essere indicata al punto 1 la causale “N” e codice “22” al punto 6. Al punto 4 va indicato l’ammontare lordo totale (comprensivo anche di quanto di quanto non concorre a formare reddito imponibile. Al punto 7) indicheremo l’importo di euro 10.000,00 che non costituisce reddito (art. 69 c. 2 TUIR), mentre la parte eccedente la soglia esente, sarà indicata al punto 8. Dovrà essere esposta la ritenuta a titolo d’imposta operata nell’anno, ovviamente sugli importi oltre i 10.000,00 e fino ad euro 30.658,28 nonché le aliquote di compartecipazione regionali e comunali (punti 13 e 16). In questo caso dovrà inoltre essere presentato – entro il 31 ottobre 2022 – il modello 770 attestante il versamento delle ritenute applicate.

Si ricorda infine che il limite di esenzione previsto dall’articolo 69 TUIR, pari a euro 10.000, è inteso per **soggetto/anno**. Pertanto, lo sportivo che percepisce importi di cui all’articolo 67 comma 1 lett. m) da più di una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica deve considerare il limite nel suo complesso e, in caso di superamento della soglia, informare il committente al fine della corretta applicazione delle ritenute.

Si consiglia tuttavia che ogni Associazione/Società Sportiva Dilettantistica si faccia autocertificare il superamento o mancato superamento della soglia, prima di procedere al pagamento di ogni importo. Si rammenta che per compensi erogati ai professionisti (lavoratore autonomo con partita i.v.a.) che applica il regime forfettario ex art. 1 L. 190/2014, la Certificazione unica deve recare causale “A” e al punto 6 il codice 24 , mentre per i compensi erogati a coloro i quali sono soggetti a ritenuta di acconto, solo la causale “A”.

a cura del Gruppo di lavoro su Enti non profit (Terzo settore e Associazionismo sportivo)

